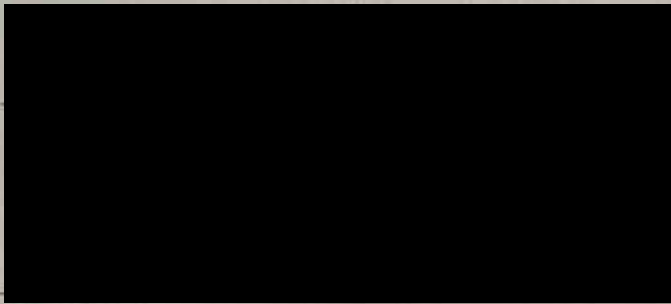


N° 21/90

CONCESSIONE EDILIZIA

N° 21/90 del 22/8/90



COMUNE DI SAN SOSTI
PROVINCIA DI COSENZA

PRATICA EDILIZIA N. 21/90

ANNO 1990

RILASCIO DI CONCESSIONE PER ATTIVITÀ URBANISTICA O EDILIZIA

IL SINDACO

Al sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 8, della legge 6 agosto 1967, n. 765, che sostituisce l'art.

31 della vigente « Legge Urbanistica »:

RENDE NOTO

che è stata rilasciata concessione n. 21/90 in data 22/08/1990

al nome di [REDACTED]

per (1) costruzione fabbricato ad uso civile abitazione
ed attività commerciale

In San Sosti - Via Giacomo Matteotti

mappale n. 19 foglio n. 26 da destinare a _____

Chiunque può prendere visione, presso l'Ufficio comunale, della concessione e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della stessa.

Il 23/08/1990



IL SINDACO

(1) Indicazione delle opere.

Il presente avviso è stato affisso all'Albo Pretorio dal 24/8/1990
al 1/9/1990

Il 8/9/1990



IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI SAN SOSTI

PROVINCIA DI COSENZA

CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI
IL SINDACO

Vista la domanda di:

Codice Fiscale

Codice Fiscale

Codice Fiscale

In esecuzione del progetto redatto da: Ing. A. Ferrante e Geom. E. Docimo ognuno per le

rispettive competenze

Codice Fiscale

Pratica Edilizia	
N.	1172
Anno	1990
CONCESSIONE	
N.	21/90
del	22/08/1990

diretta ad ottenere in questo Comune in località

Via Giacomo Matteotti

n. mappale n. 19

del Foglio n. 26 la concessione di (1)

Costruzione fabbricato in C; a. per uso civile abitazione ed attività commerciale.

Visto il progetto esecutivo inerente i lavori di cui sopra;

Visto il parere del Tecnico Comunale in data

Visto il parere dell'Ufficio Sanitario in data

Visto il parere della Commissione Edilizia Comunale espresso in seduta
del 06/06/1990 N. 67

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana; ed ammesso Programma di fabbricazione;

Visto il Capo IV del Titolo II della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la Legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed ogni altra disposizione vigente in materia edilizia ed urbanistica;

Visto il nulla osta del Genio Civile di Cosenza n. 14288
in data 30/07/1990

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47

(1) Costruire, notevolmente rifare, ricostruire, ampliare, sopraelevare, ristrutturare, risanare ecc., con la indicazione sommaria dell'opera e sua destinazione.

legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel modo seguente:

a) contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, mediante (1) Versamento a saldo di £. 1.111.781 effettuato presso l'Ufficio postale di San Sosti in data 17/8/90 versamento N°280 e salvo eventuale conguaglio.

b) contributo ragguagliato al costo della costruzione, mediante (2)

Versamento a saldo di £. 4.562.000 effettuato presso l'Ufficio postale di San Sosti in data 17/08/90 versamento N° 279 e salvo eventuale conguaglio.

Preso atto che il richiedente ha ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ di essere proprietario o di avere titolo alla concessione;

RILASCIATA

CONCESSIONI

per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e polizia locale, in conformità al progetto presentato e che in n. 4 Tavole viene allegato alla presente concessione.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte muraria, perché la costruzione riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati, quanto per il sistema costruttivo adottato, nonché sotto l'osservanza delle seguenti condizioni generali e speciali.

(1) Indicare gli estremi del pagamento e del relativo importo - oppure - dell'atto di convenzione per l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione - oppure - del diritto all'esenzione.
(2) Indicare l'importo, le modalità e garanzie, a termini dell'art. 11 legge n. 10, oppure, gli estremi del diritto all'esenzione.

peraltro discendenti dal rilascio della concessione, ovvero gli abusi edilizi.

Le sanzioni del primo tipo concernono il mancato versamento del contributo di concessione di cui agli artt. 3, 5, 6 e 10 della Legge 28-1-1977, n. 10, nei termini stabiliti. Esso, ai sensi dell'art. 3 della Legge 47/1985, devono essere determinate dalle regioni in misura non inferiore a quelle sotto indicate e non superiori al doppio:

- A) aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
- B) aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera A), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
- C) aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera B), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

Le misure di cui ai punti precedenti non si cumulano.

Nel caso di pagamento rateale l'aumento si applica ai ritardi nel pagamento delle singole rate.

Decorato inutilmente il termine di cui alla lettera C) il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito con la procedura prevista dal R. D. n. 639 del 14-4-1910.

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che determinano la misura delle sanzioni, queste dovranno essere applicate nelle misure sopra indicate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della Legge 47/1985.

Per quanto riguarda le sanzioni del secondo tipo, è necessario distinguere quelle relative ad abusi edilizi per opere eseguite:

- in totale difformità od in assenza della concessione o con variazioni essenziali;
- parzialmente difformi dalla concessione;
- senza autorizzazione.

Sanzioni penali previste dalla Legge 28 febbraio 1985, n. 47

- a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrittive e modalità esecutive previste dalla legge 47/1985, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili, nonché dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici, ovvero delle prescrizioni e modalità esecutive previste dalla concessione;
- b) l'arresto fino a due anni o l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nel caso di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
- c) l'arresto fino a due anni o l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 10 della Legge 47. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.

Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del Direttore dei lavori.

Il titolare della concessione, il committente, il costruttore o il Direttore dei lavori sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché a quelle della concessione ed edilizie e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie o solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

Il Direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 15, fornendo al sindaco contemporaneamente e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il Direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al Sindaco. In caso contrario il Sindaco segnala al Consiglio dell'Ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è in corso il Direttore dei lavori che è passibile di sospensione dall'Albo professionale da tre mesi a due anni.

Il committente titolare della licenza, il Direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.

L'IDIRETTORE DEI LAVORI è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.

2) - I diritti del terzi debbono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
3) - Deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie o gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le misure atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone o a cose;
4) - Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con recita lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;

5) - Per eventuali occupazioni di aree e spazi si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio comunale;
Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

6) - Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'ente competente;

7) - Gli esiti di cui al paragrafo 3 ed altri ripari debbono essere implementati agli angoli salienti e tutte alture e muri di confine a loro rossi da mantenersi secchi dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero merito delle pubbliche disposizioni stradali;

8) - L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, previsti ecc. che risultano applicabili ad opere ultimato a tenore dei relativi regolamenti;

9) - L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi e richiesta e in presenza del Direttore dei lavori;

10) - E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;

11) - Dovranno, infine, essere osservate le norme e disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche, nonché le prescrizioni costruttive di cui alla legge 25 novembre 1967, n. 1084, avente per oggetto «Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per la zona sismica»;

12) - Il titolare della concessione, il Direttore dei lavori e l'esecutore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge o di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione;

13) - Per le costruzioni eseguite in difformità della concessione trova applicazione la legge 20 febbraio 1985, n. 47;

14) - Il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (pubblici, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere previsti compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti;

15) - Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocato, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una targa con le seguenti indicazioni: Ditta proprietaria - Impresa - Progettista - Direttore dei lavori - Estremi della presente concessione;

16) - Nel caso di sostituzione dell'impresa o del Direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà dare immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi.

In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della Direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di sua competenza;

17) - La presente concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri elaborati di progetto, corrispondano a verità, in caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto;

18) - Al sensi dell'art. 8 della legge 30 aprile 1976, n. 327, prima di dare inizio agli impianti termici, deve presentarsi progetto all'Ufficio Tecnico Comunale, che ne rilasci la ricevuta;

19) - E' fatto obbligo di richiedere all'autorità competente, prima della domanda di abitabilità o agibilità, l'autorizzazione allo scarico di tutte le acque;

20) - La domanda di abitabilità o agibilità di quanto edificato, deve essere presentata all'Ufficio Tecnico del Comune, con la dichiarazione iscritta al Catasto (Art. 52, legge 28-2-1985, n. 47), e contemporaneo avvio di ultimazione lavori.

CONDIZIONI SPECIALI

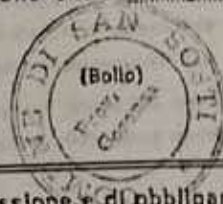
N.B. Comunicare cinque giorni prima:

- inizio lavori

- direttore dei lavori

I lavori dovranno avere inizio entro un anno dalla data della presente concessione, ed essere portati a termine, in modo che l'opera sia abitabile od agibile entro cinque anni dalla stessa data.

San Sosti il 22/08/1990



[Signature]
IL SINDACO

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi alla osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui è subordinata.

il 24/08/1990

[Signature]
IL CONCESSIONARIO
[Signature]
ricevuto

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI COSENZA

Prot. N. 11288 Sez. 1^a

Cosenza, 30 LUG 1990

AL SINDACO DEL COMUNE DI

SAN SOSTI

Allegata copia progetto

ALLA DITTA [REDACTED]

ALTRI VIA NAZIONALE
SAN SOSTI

RACCOMANDATA

OGGETTO: Norme tecniche di edilizia antisismica (legge 2 febbraio 1974 n. 64 e DD.MM. 24.1.1986/12.2.1982/11.3.1988). Autorizzazione per inizio dei lavori per conto della Ditta o del Comune in indirizzo relativi alla costruzione di un fabbricato a due piani oltre il piano seminterrato

Si trasmette, munito del visto di questo Ufficio ai sensi dell'art. 18 della legge 2 febbraio 1974 n. 64,

l'unito progetto a firma:

Progettista

Direttore dei lavori

Geom. Eugenio Boemo e G. S. Ferrante
Eugenio Boemo e G. S. Ferrante

relativo alla costruzione di cui all'oggetto, da realizzarsi mediante struttura portante in:

- ~~— cemento armato o struttura metallica;~~
- ~~— muratura semplice di mattoni o blocchi o tufi pieni e malta cementizia;~~
- ~~— muratura semplice di pietrame listata e malta cementizia;~~

da realizzarsi nel territorio di codesto Comune - Via Giuseppe Melletto
con la raccomandazione di prenderne nota, ai sensi dell'art. 19 della stessa legge 2.2.1974 n. 64, e di consegnarlo alla Ditta interessata.

Alla Ditta interessata, cui la presente è diretta per conoscenza, si precisa che l'inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo il rilascio della concessione comunale di costruzione, ai sensi delle leggi 17.8.1942 n. 1150, 28.1.1977 n. 10 e 28.2.1985 n. 47 e delle leggi regionali n. 14/1973, n. 18/1975, n. 1/1978, n. 4/1980, n. 4/1982, n. 4/1984 e n. 20 del 22.4.1985 e relative successive modificazioni e integrazioni, nonché alle seguenti condizioni:

COMUNE DI SAN SOSTI (Cs)

Ricevuto il

1854 / del 4/8/90

Risposta il

Categ. 2

- vengano fatti salvi i diritti dei terzi;
- vengano osservati i provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche contenute nella legge 2.2.1974 n. 64 e nei DD.MM. 24.1.1986, 12.2.1982 e successive modificazioni ed integrazioni;
- vengano redatti, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici esecutivi e relativi grafici particolareggiati della struttura portante in ogni sua membratura;
- vengano osservate le norme contenute nella legge 5.11.1971 n. 1086 e nei DD.MM. 26.3.1980 e 1.4.1983 e successivi, nonché tutte le altre disposizioni legislative vigenti in materia di costruzioni;
- siano osservate scrupolosamente le disposizioni contenute nei DD.MM. 21.1.1981 e 11.3.1988;
- vengano osservate le prescrizioni impartite da questo Ufficio ai sensi dell'art. 13 della legge 2.2.1974 n. 64 sugli strumenti urbanistici;
- vengano osservate le norme per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale di cui alla legge 8.8.1985 n. 431;

Vengano osservate le norme di cui alla Legge Regionale n. 23 del 12.4.1990 -

Al Comune interessato si precisa che il rilascio della concessione comunale a costruire ai sensi delle leggi 28.1.1977 n. 10, 28.2.1985 n. 47 e 8.8.1985 n. 431, è indipendente dalla presente autorizzazione che viene rilasciata — in base alla relazione ed ai grafici esibiti — ai soli fini della legge 2.2.1974 n. 64 e ai DD.MM. 19.6.1984, 12.2.1982, 24.1.1986 e 11.3.1988.

Compete, pertanto, al Comune medesimo, prima del rilascio della concessione a costruire, l'accertamento della conformità del progetto in parola a tutte le norme edilizie e urbanistiche vigenti, comprese le norme di igiene e di edilizia locale ed eventuali vincoli paesistici e, in particolare, ai divieti, alle limitazioni e prescrizioni contenute negli artt. 8 - 10 - 17 - 18 - 19 della legge 6 agosto 1967 n. 765, del D.M. 27.7.1971 (G.U. n. 174 del 2.8.1971), della legge 28.1.1977 n. 10, della legge 28.2.1985 n. 47, della legge regionale n. 14 del 30.8.1973 e successive n. 18/1975, n. 1/1978, n. 4/1980, n. 4/1982, n. 4 del 23.3.1984, mentre resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore per l'osservanza delle norme sismiche.

Si comunica, infine, che la ditta in oggetto ^{ha}/_{non ha} provveduto al versamento del contributo a favore della Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti o per i Geometri.

N.B. — La presente autorizzazione deve ritenersi nulla qualora le opere previste siano state già eseguite tutte o in parte (art. 18 legge 2.2.1974 n. 64) oppure sia stato compilato e trasmesso alla Pretura processo verbale (art. 21 citata legge).

IL FUNZIONARIO

[Firma]

Tip. Dott. Silvio Chiappetta & C. - Via Piave, 71 - Tel. 28823 - Cosenza

Ritirato progetto in data 24/08/90
[Firma]



L'INGEGNERE CAPO DIRIGENTE

(Dott. Ing. PIETRO TARSIA)

[Firma]

Per l'Ing.re Capo Dirigente TARSIA
F.to: VIOLANTE



COMUNE DI SAN SOSTI
(PROVINCIA DI COSENZA)

Allegato A/c
ref. - 20892/123

SAN SOSTI, 11 16/3/1990

OGGETTO: Destinazione Urbanistica. Art. 18 Legge 28/
2/1985 n° 47.=

IL SINDACO

Visti gli atti d'Ufficio;

CERTIFICA

che le particelle NN. 19 e 19/1 del Foglio di map-
pa n° 26 di questo Comune, ricadono nella zona di
completamento (B2) prevista dal vigente Programma
di fabbricazione Comunale con indice di fabbricabi-
lità di mc. 2,5/mq.=

IL SINDACO

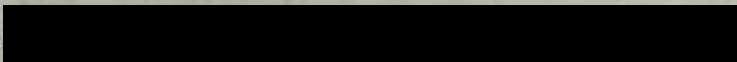


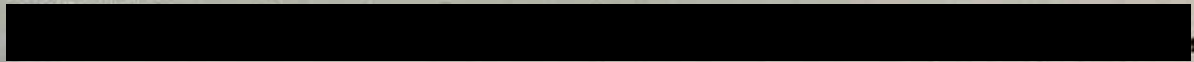
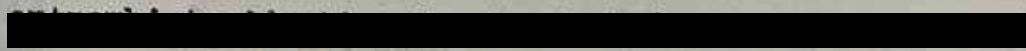
Ill.mo Sig. Sindaco

del Comune di San Sesti (CS)

San Sesti, li 27/08/1990

OGGETTO: Comunicazione inizio lavori

I sottoscritti 

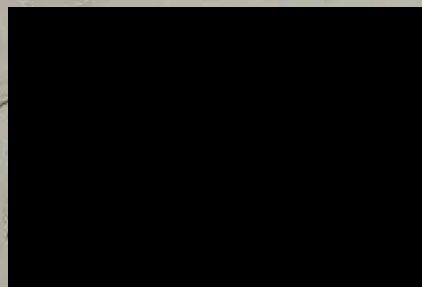
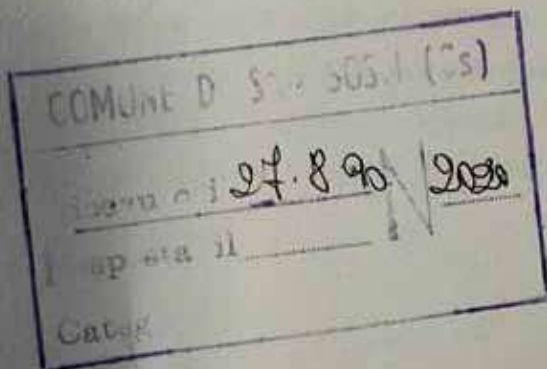

, titolari
di concessione edilizia N° 21/90 del 22/08/1990

comunicano

alla S/V Ill.ma che avranno inizio i lavori inerenti alla sopra-
citata concessione.

I Direttori dei lavori saranno l'Ing. A. Ferrante ed il Geom.
E. Decimo, ognuno per le rispettive competenze.

Con osservanza.



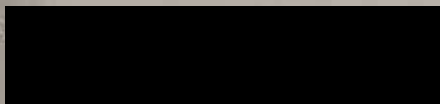
COMUNE DI S.SOSTI
PROV. DI COSENZA



PROGETTO :

FABBRICATO AD USO CIVILE
ABITAZIONE ED ATTIVITÀ
COMMERCIALE.

DITTA :



ALLEGATI : DISEGNI ARCHITETTONICI

SCALA : 1:100

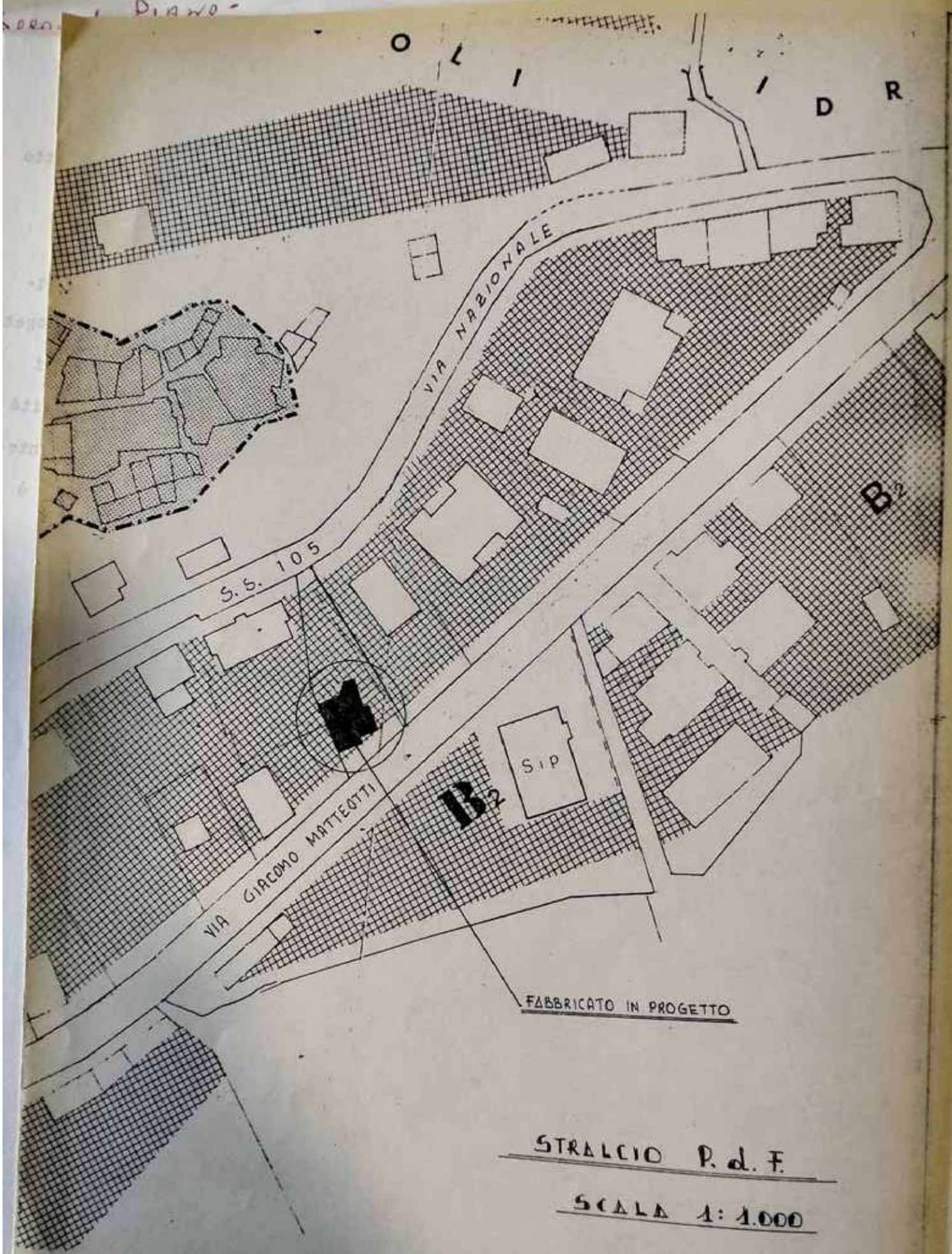
PROGETTISTA

Geom. EUGENIO DOCIMO



SAN SOSTI, 11 14 MAG. 1990

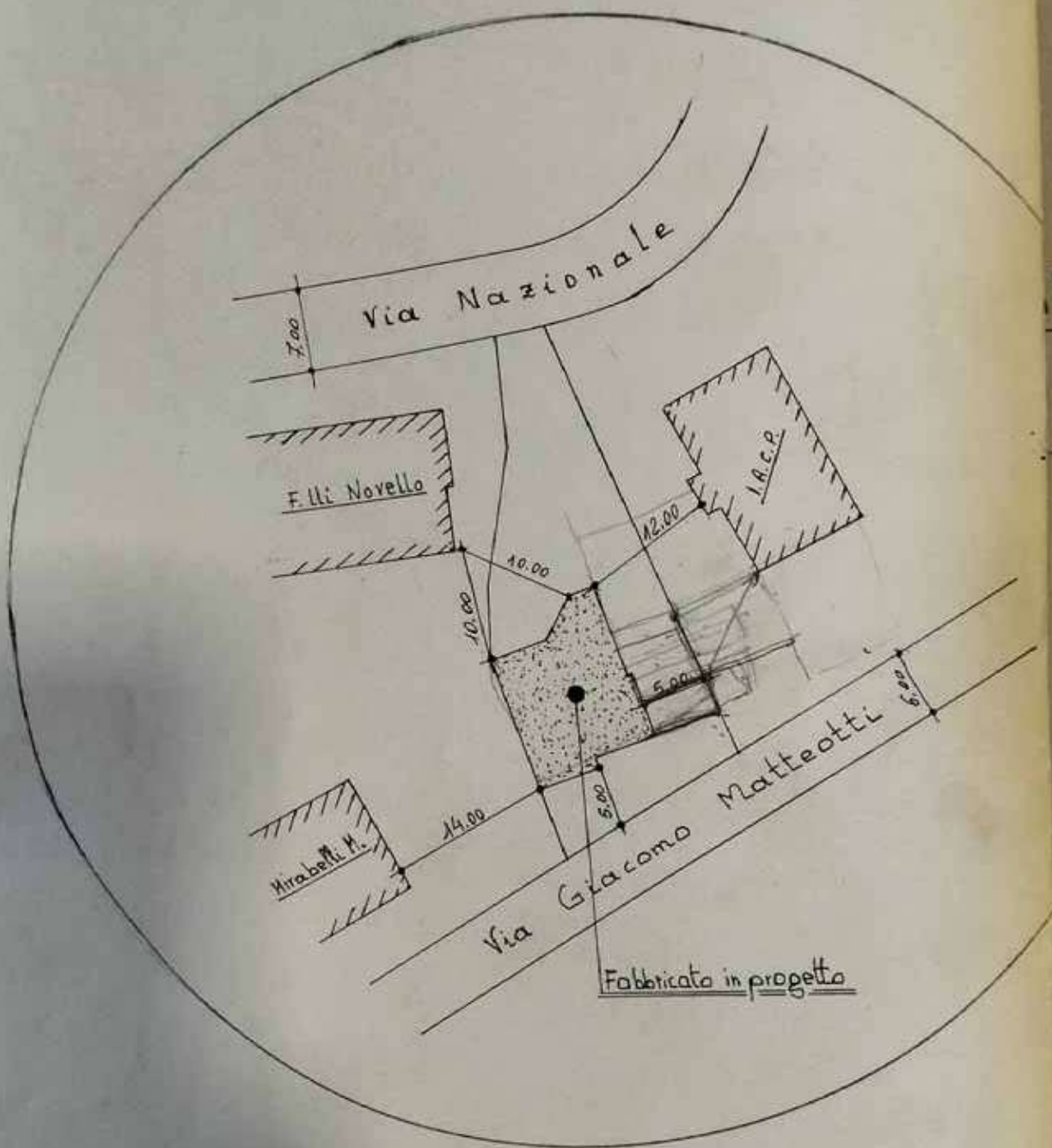
Diawo -



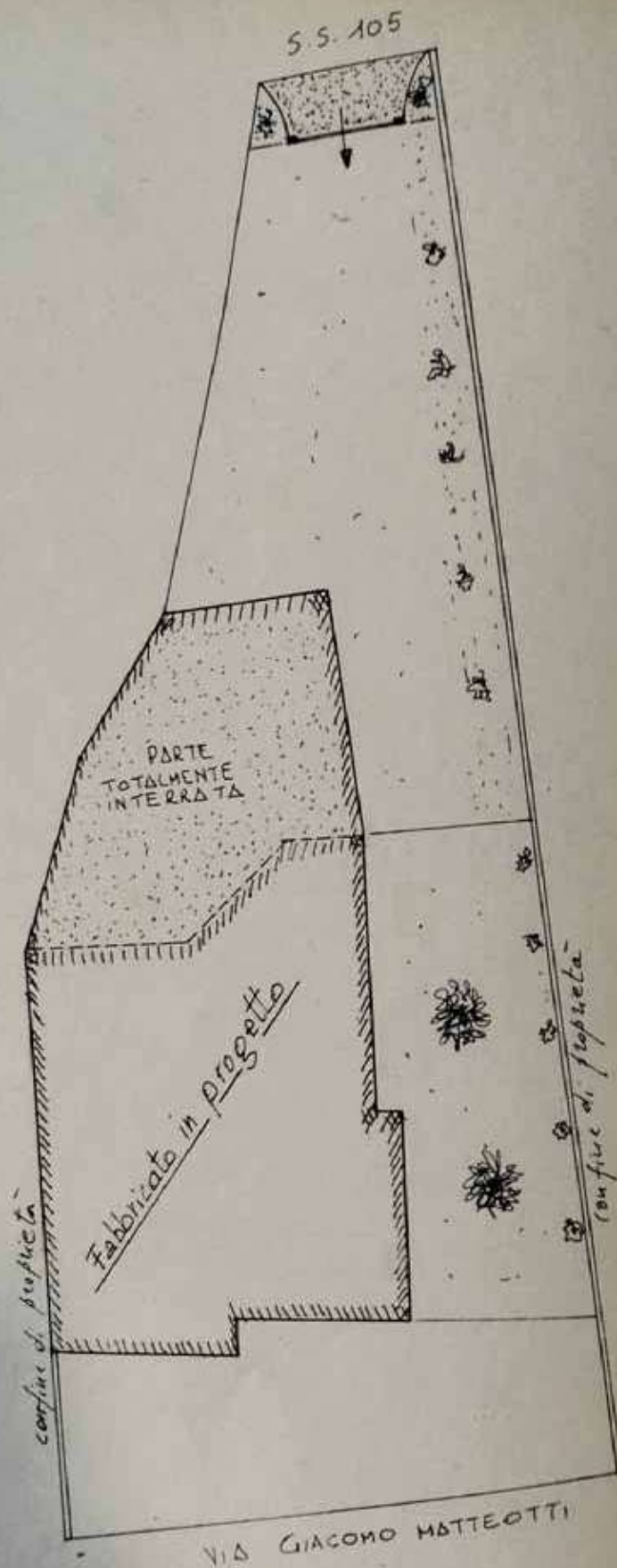
FABBRICATO IN PROGETTO

STRALCIO P. d. F.

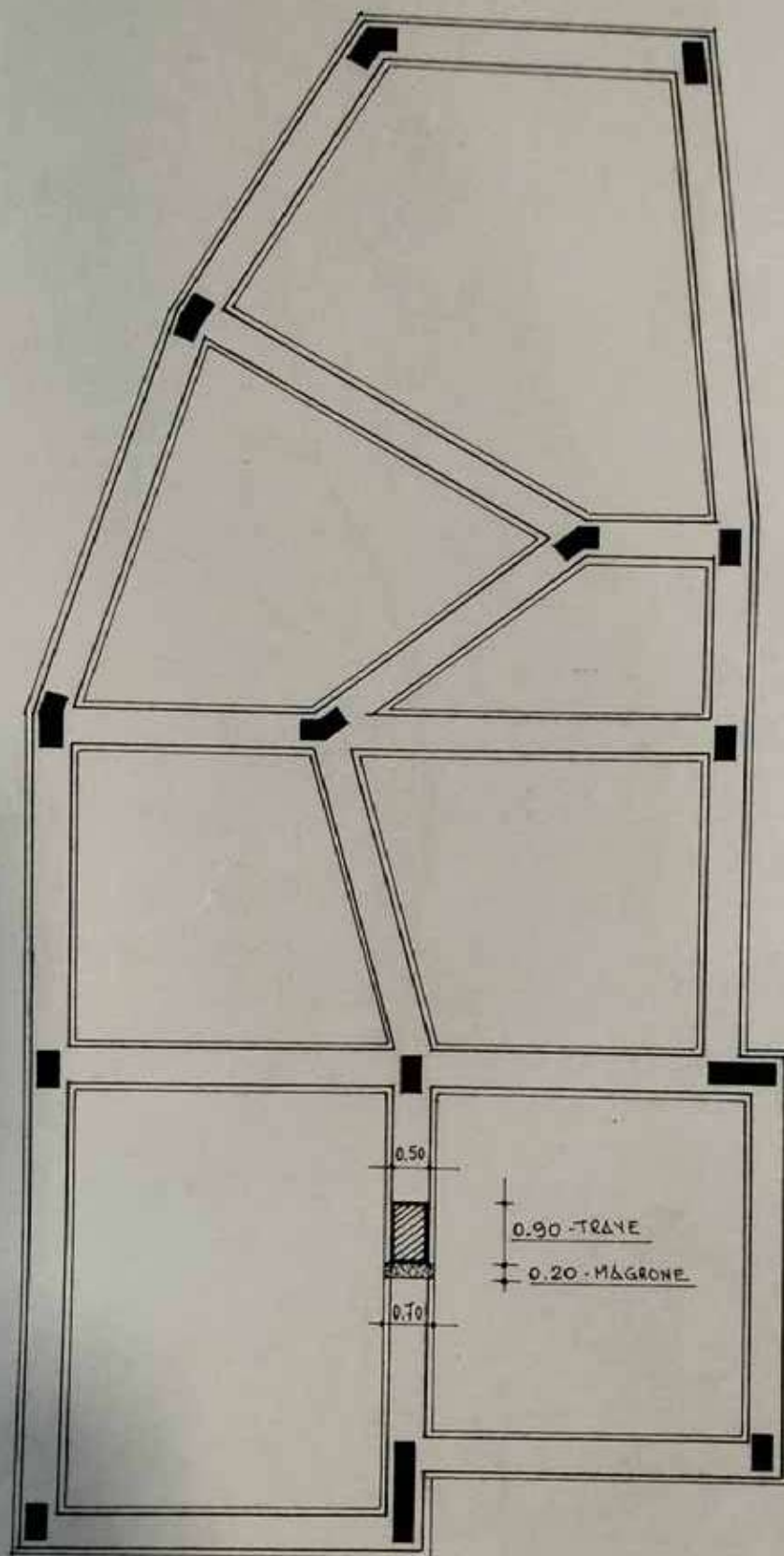
SCALA 1:1.000



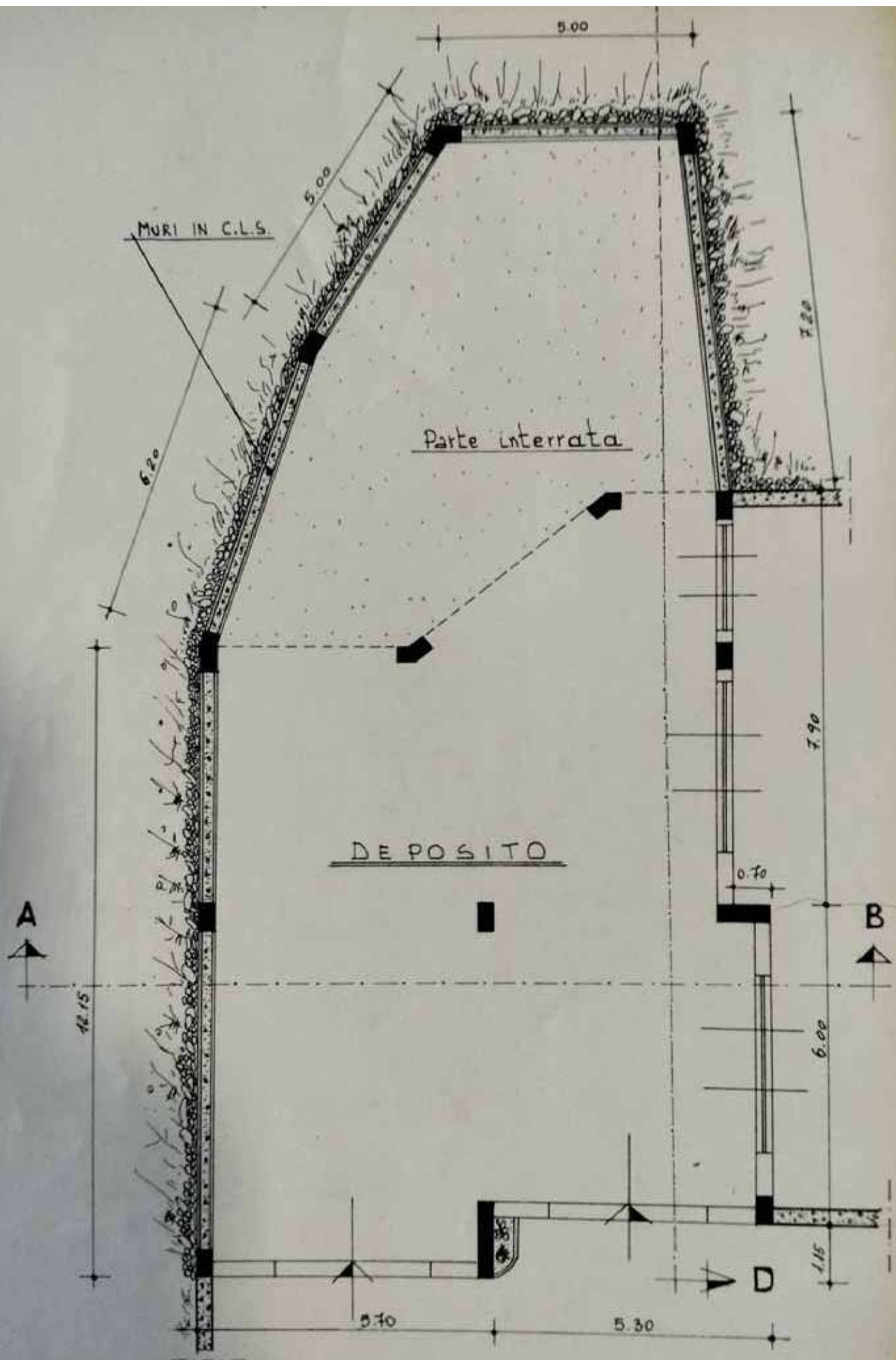
PLANIMETRIA 1:50



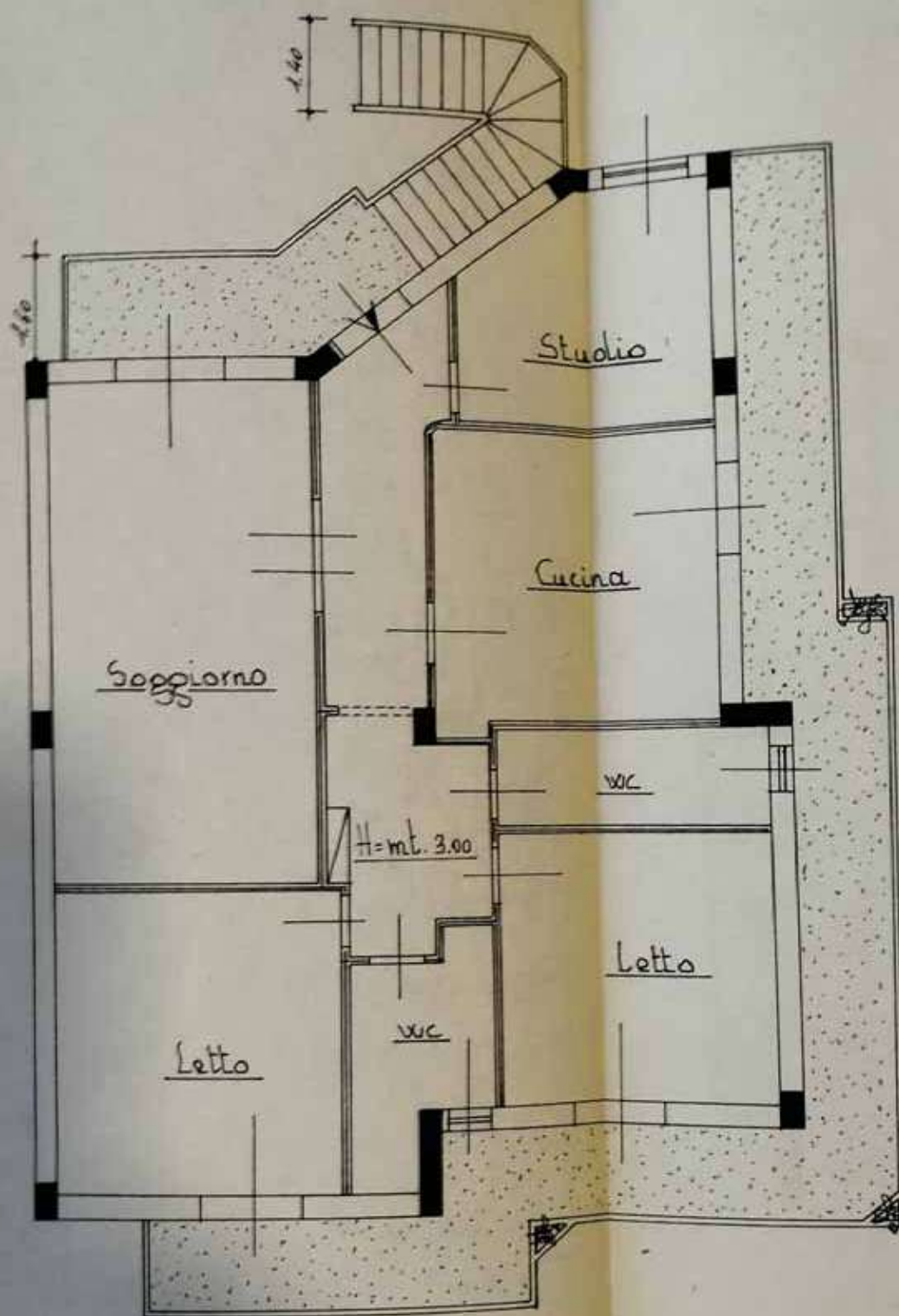
PLANIMETRIA 1:200
 Lotto edificabile mp. 500
 Foglio N: 26 Part. 19-19 1/2



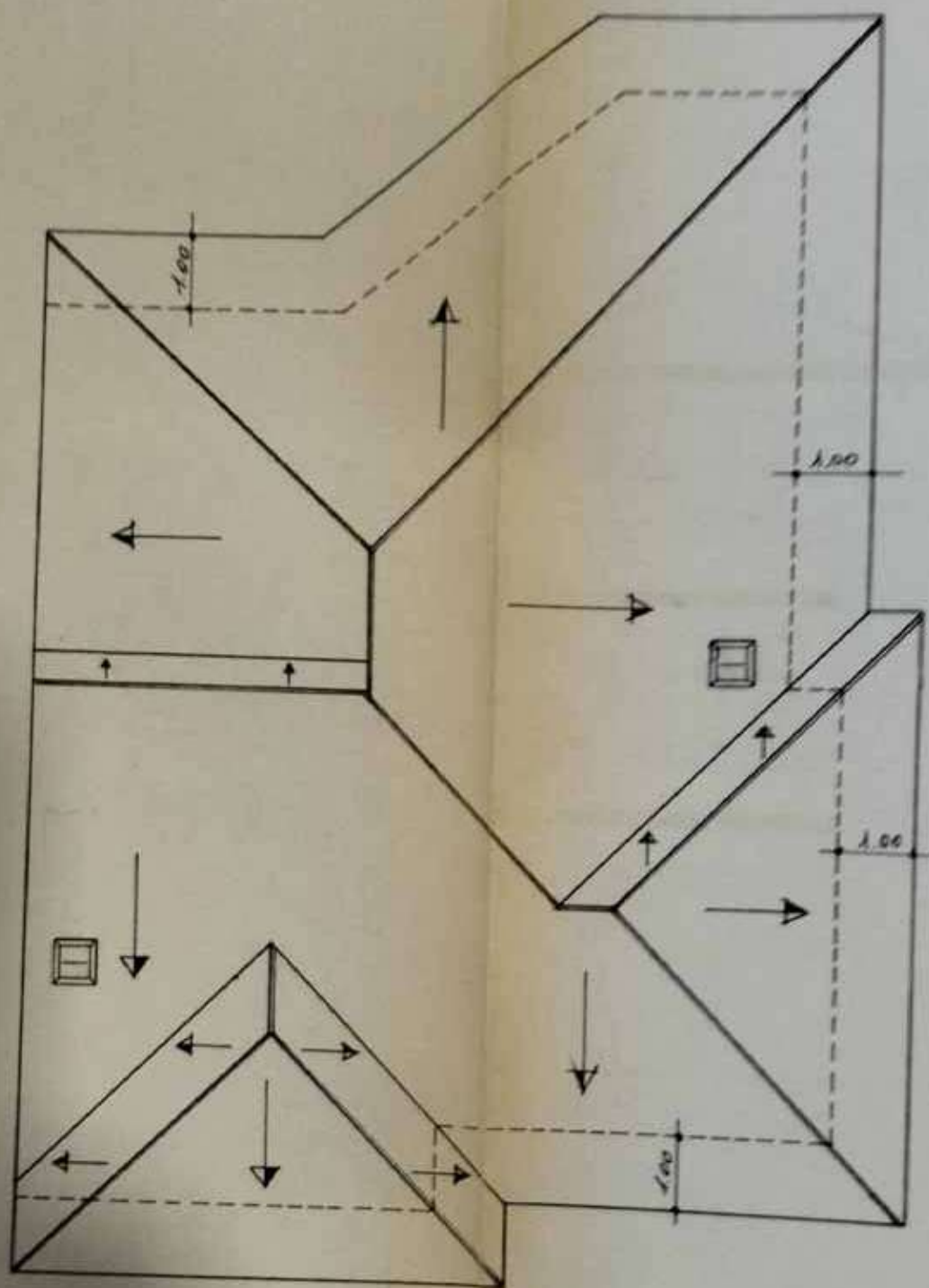
PIANTA FONDAZIONI



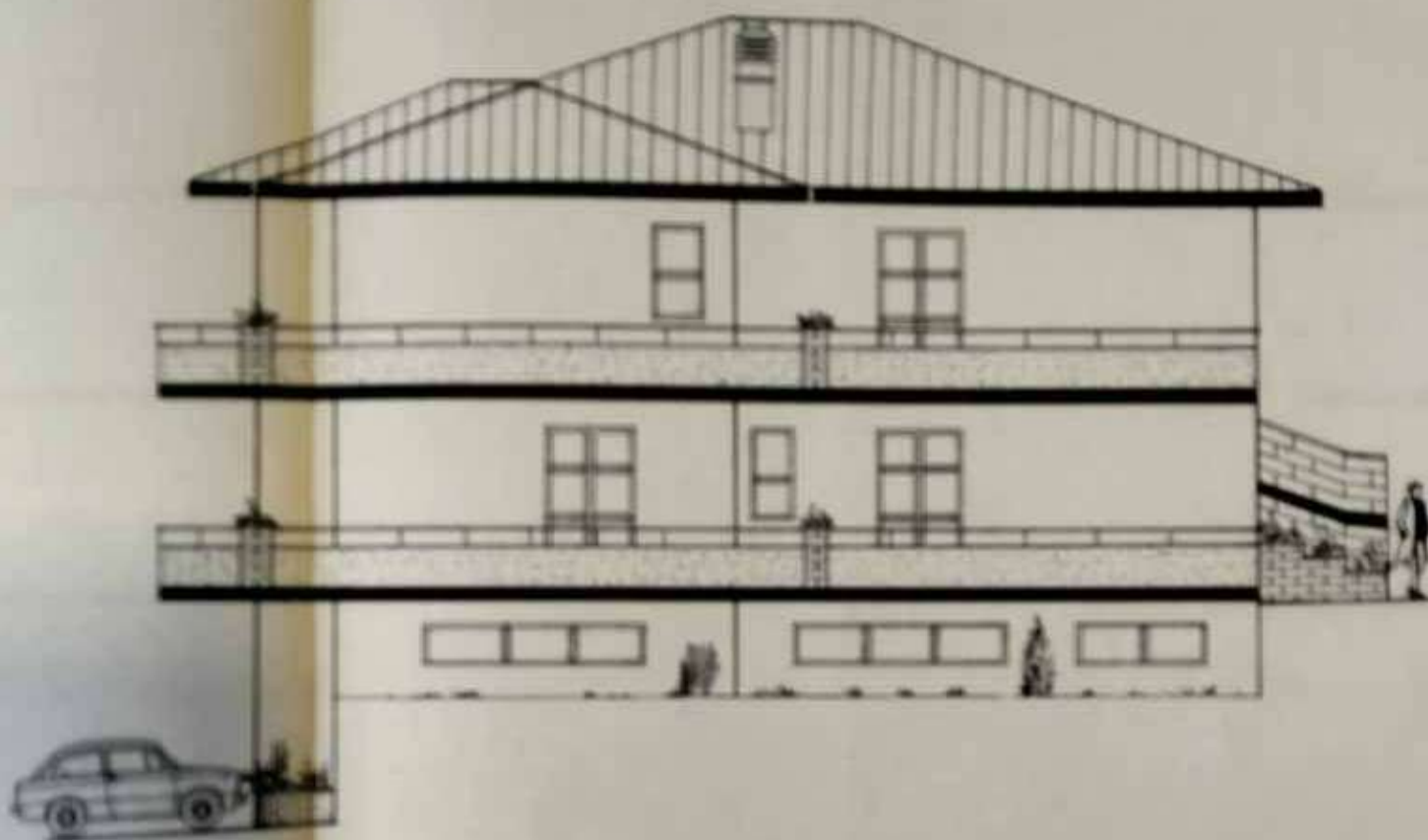
PIANTA SEMINTERRATO



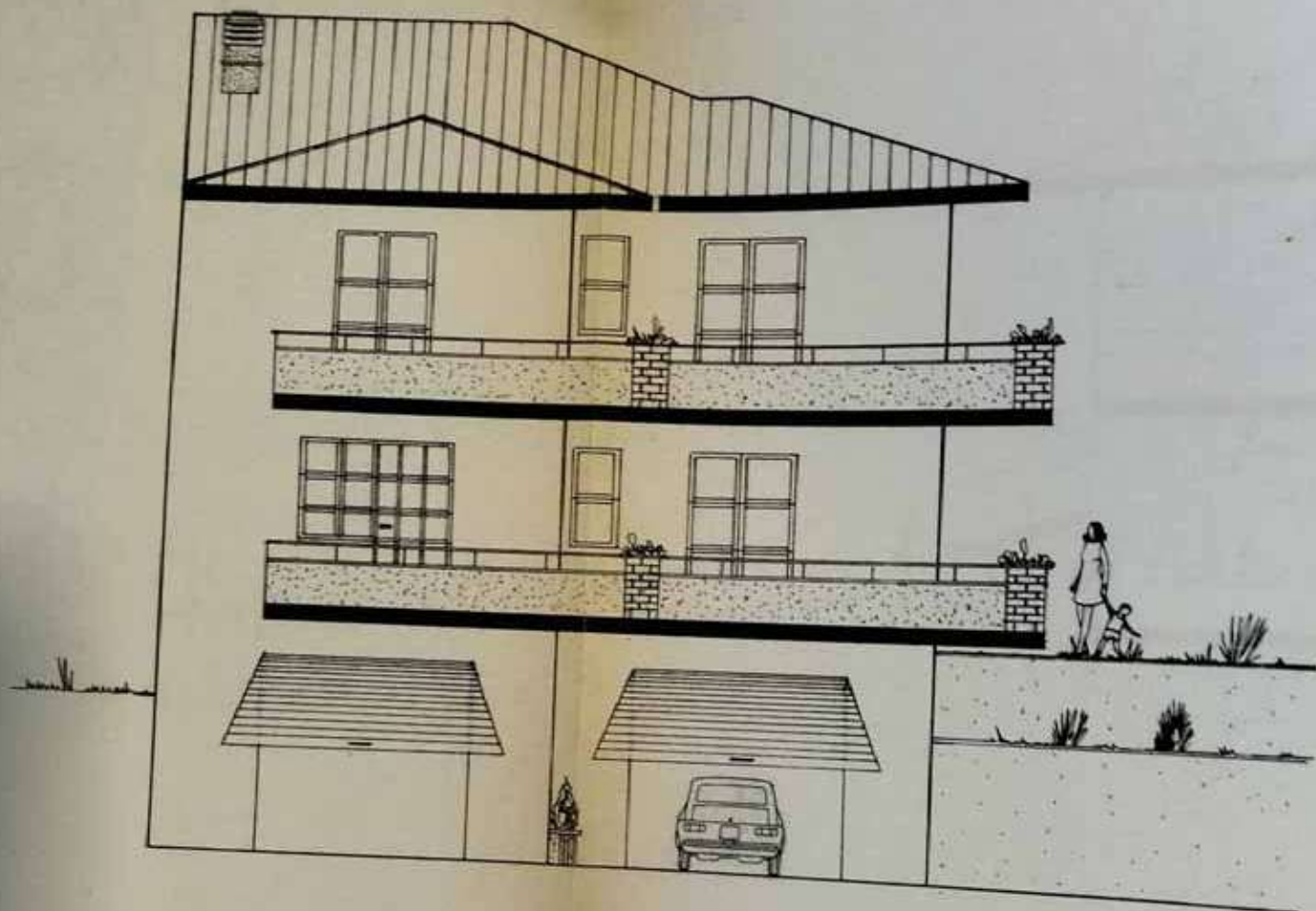
PIANTA SECONDO PIANO



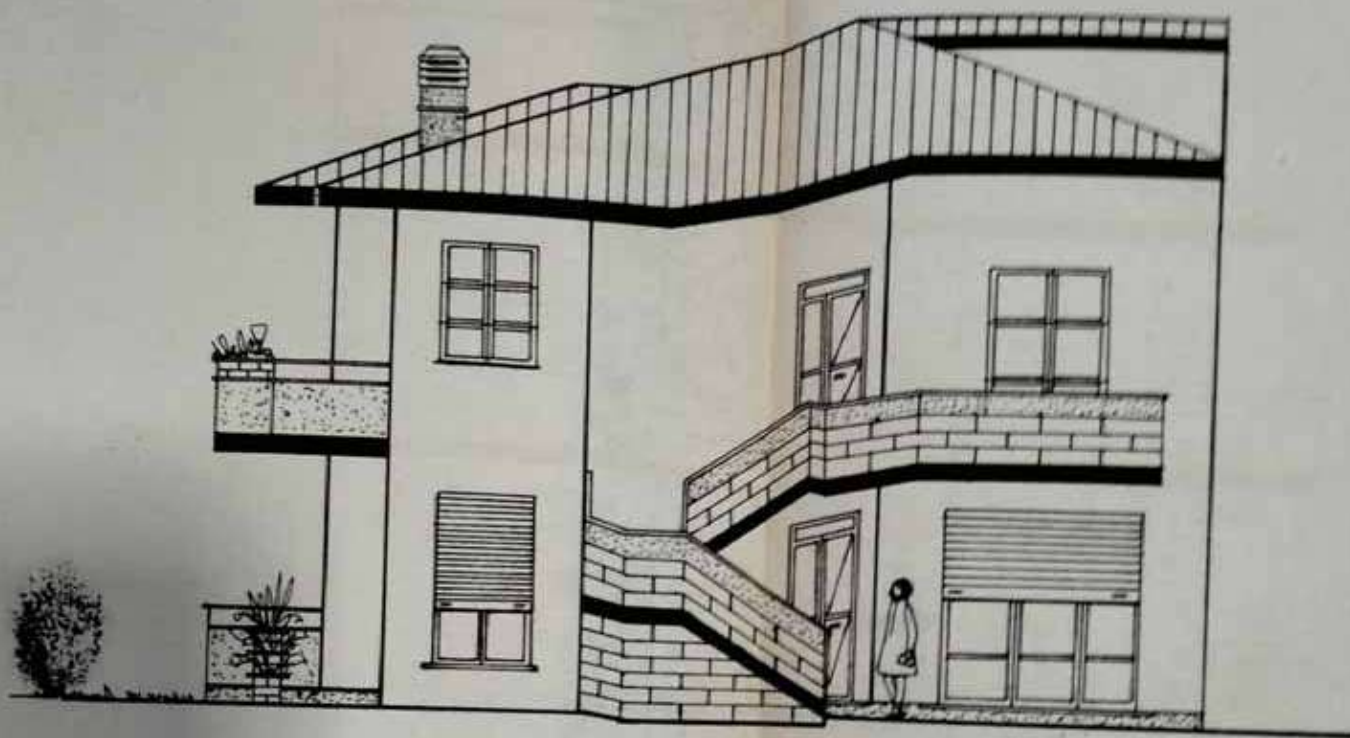
PIANTA COPERTURA



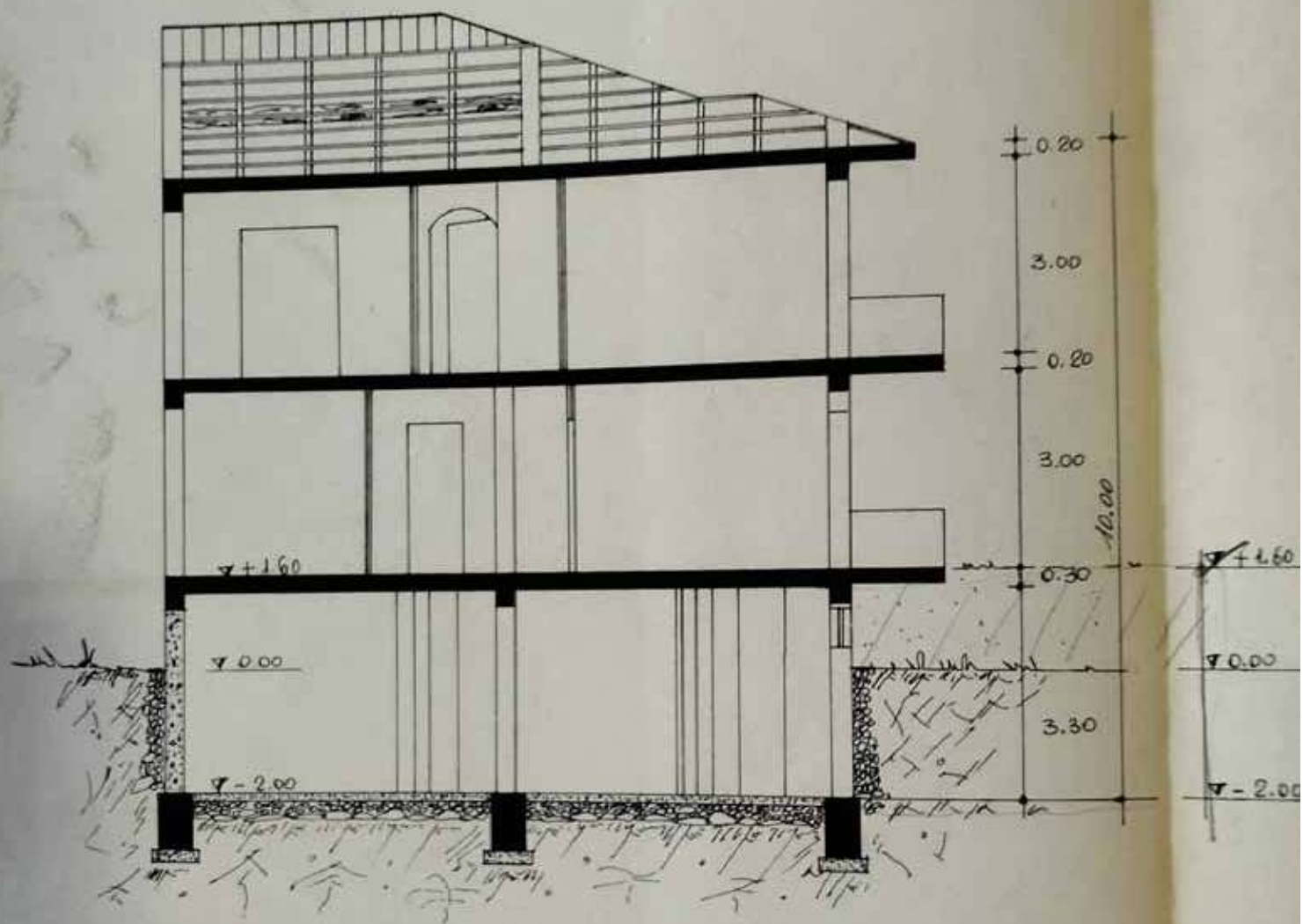
PROSPETTO EST



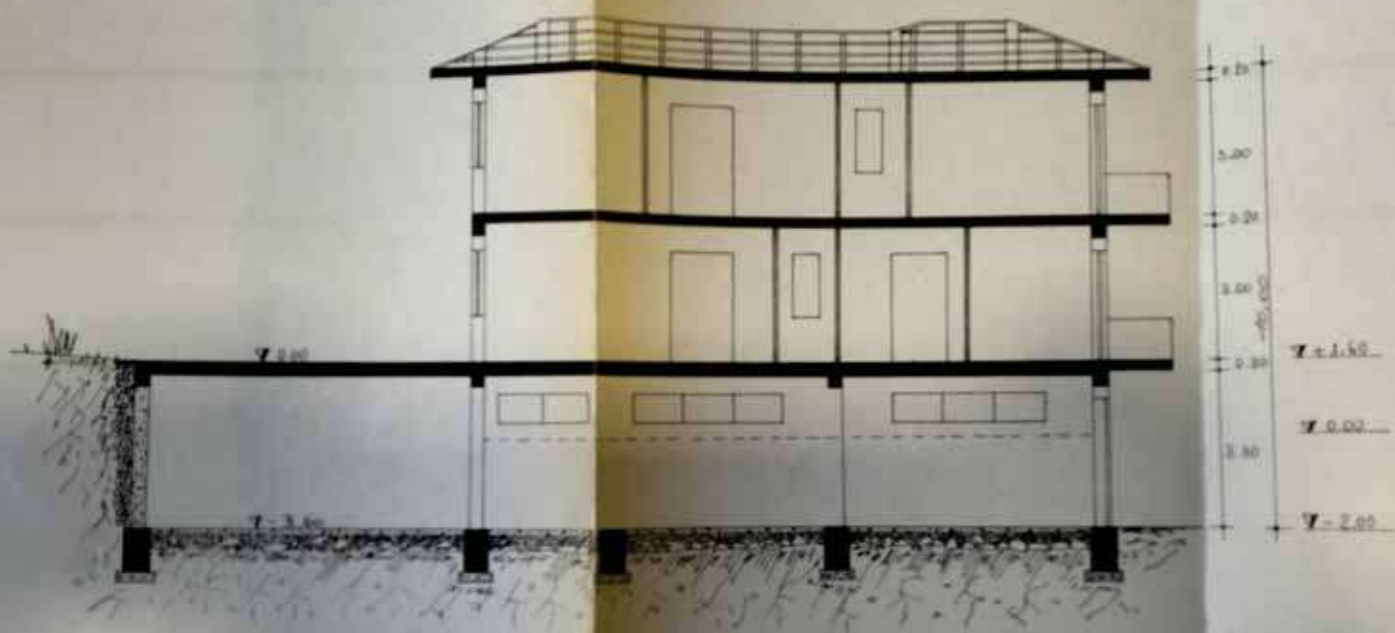
PROSPETTO - Via G. Matteotti -



PROSPETTO - Via Nazionale -



SEZIONE A-B



SEZIONE C-D

FOTO ESTERNE















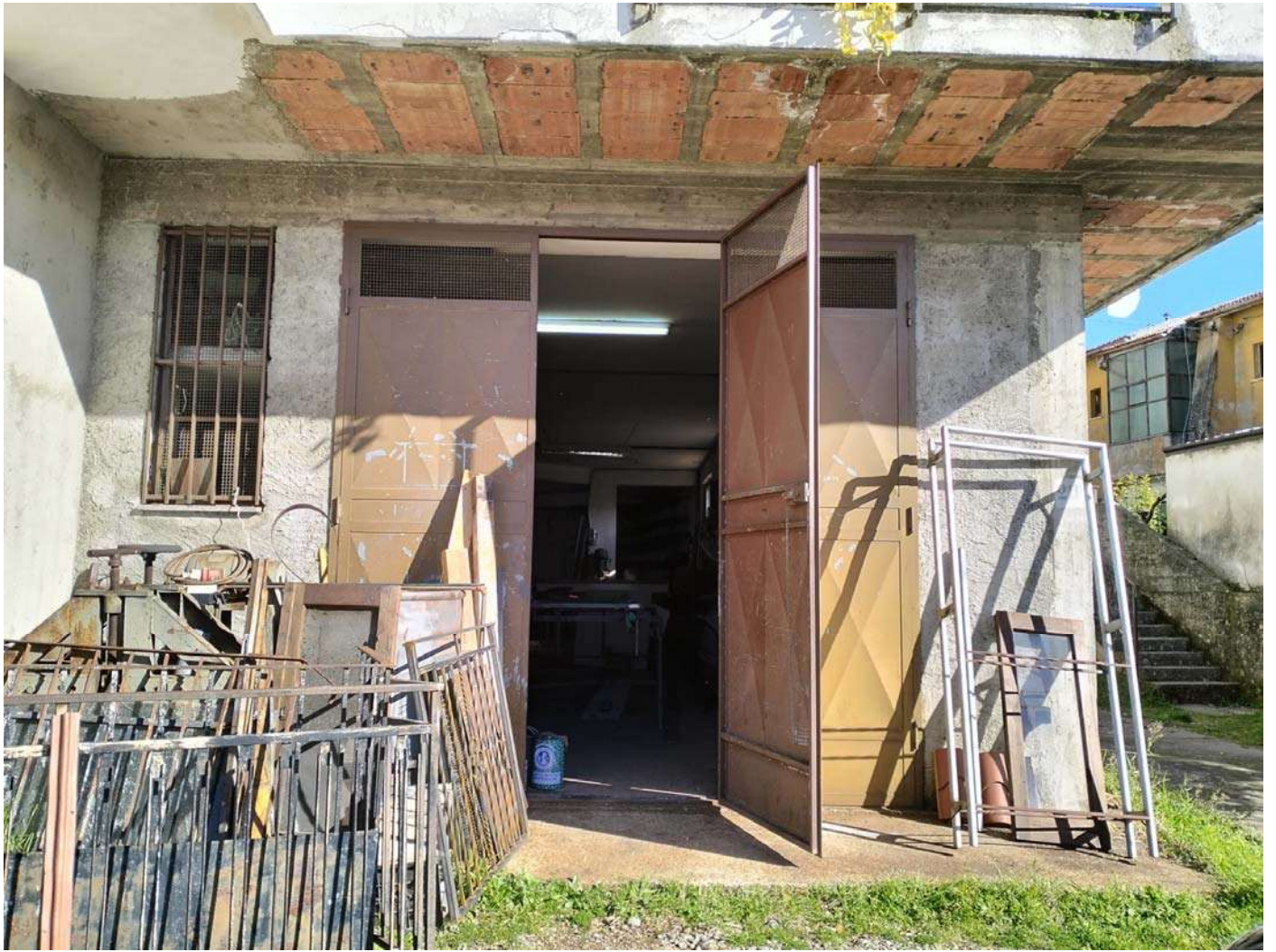
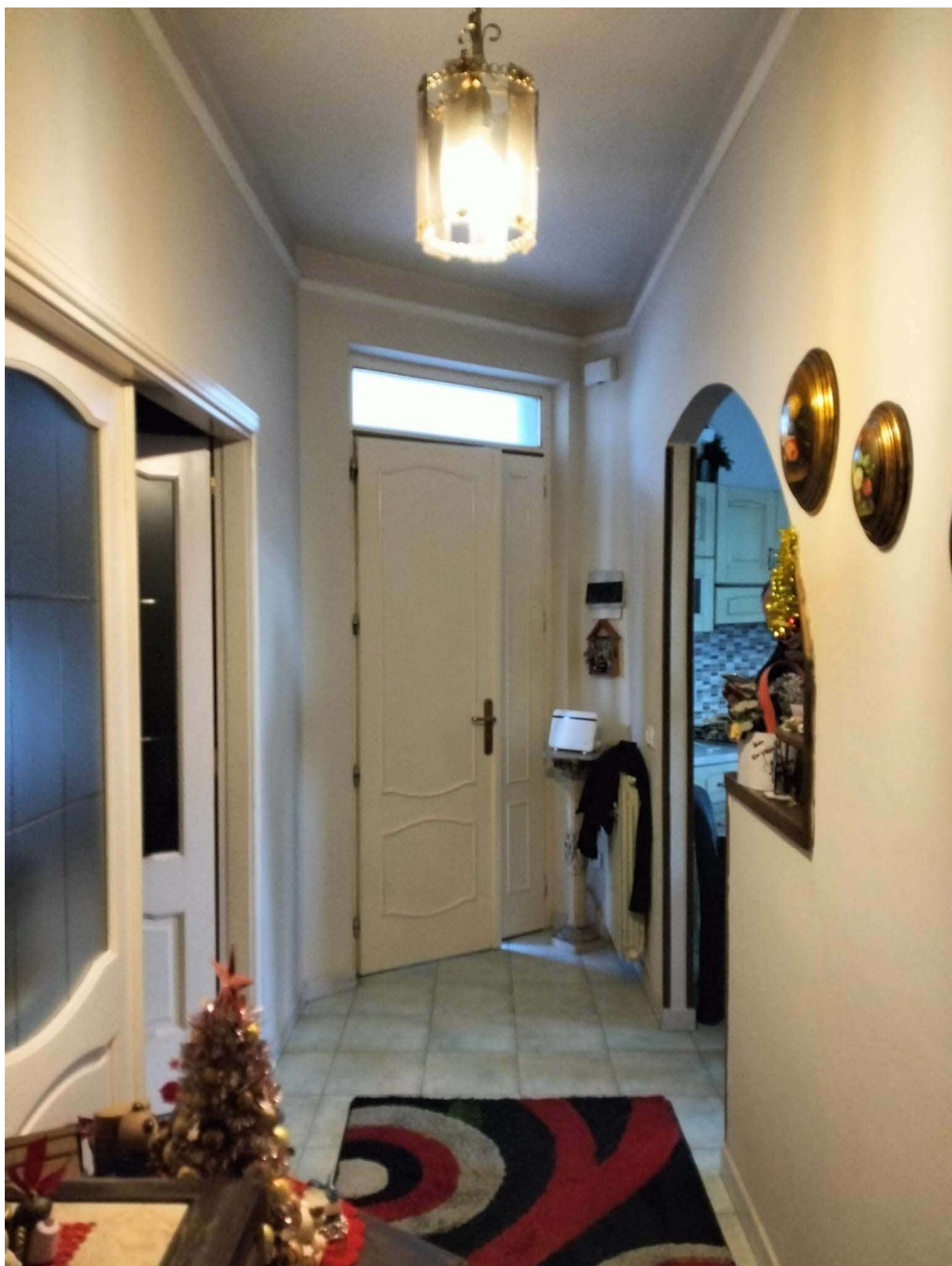
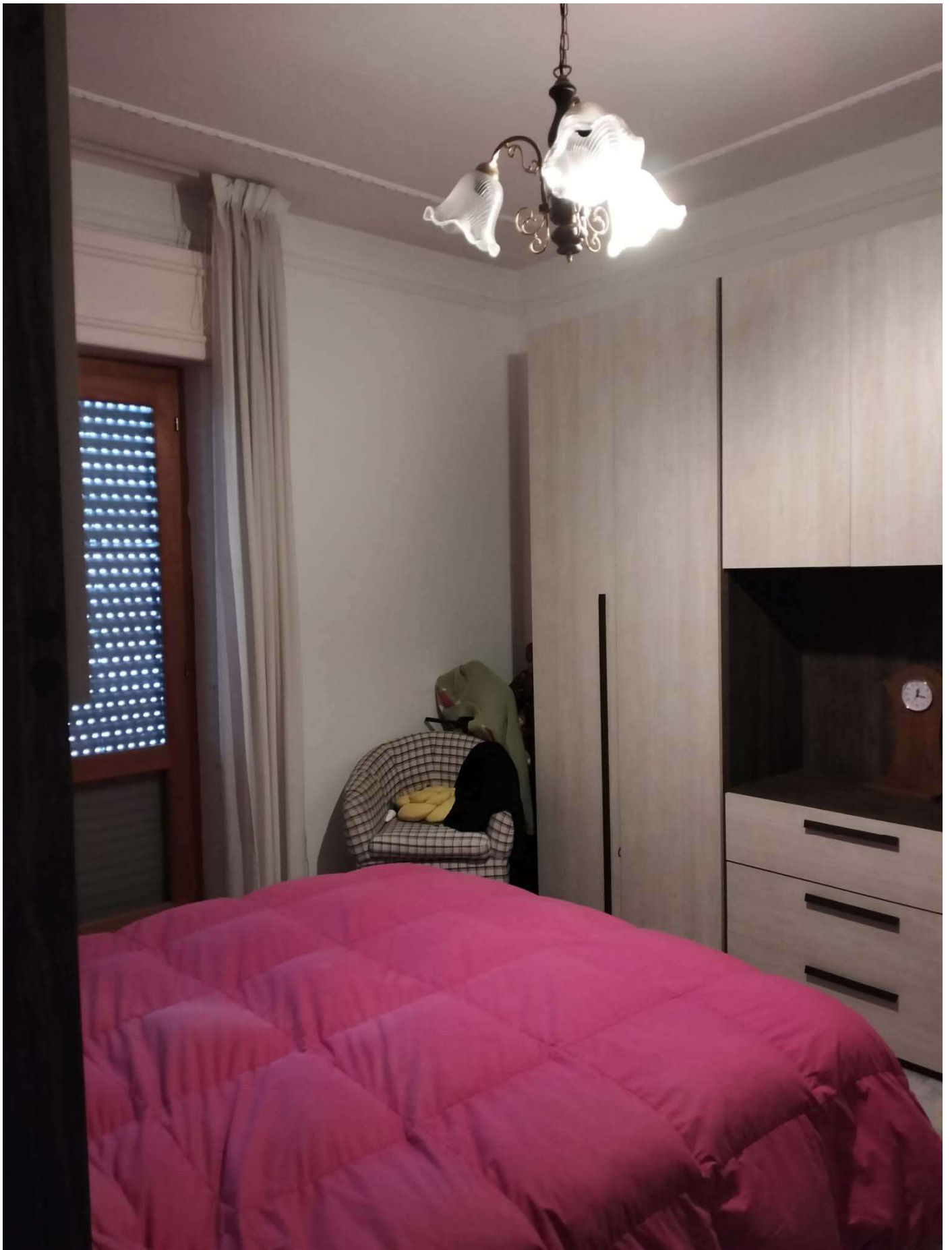


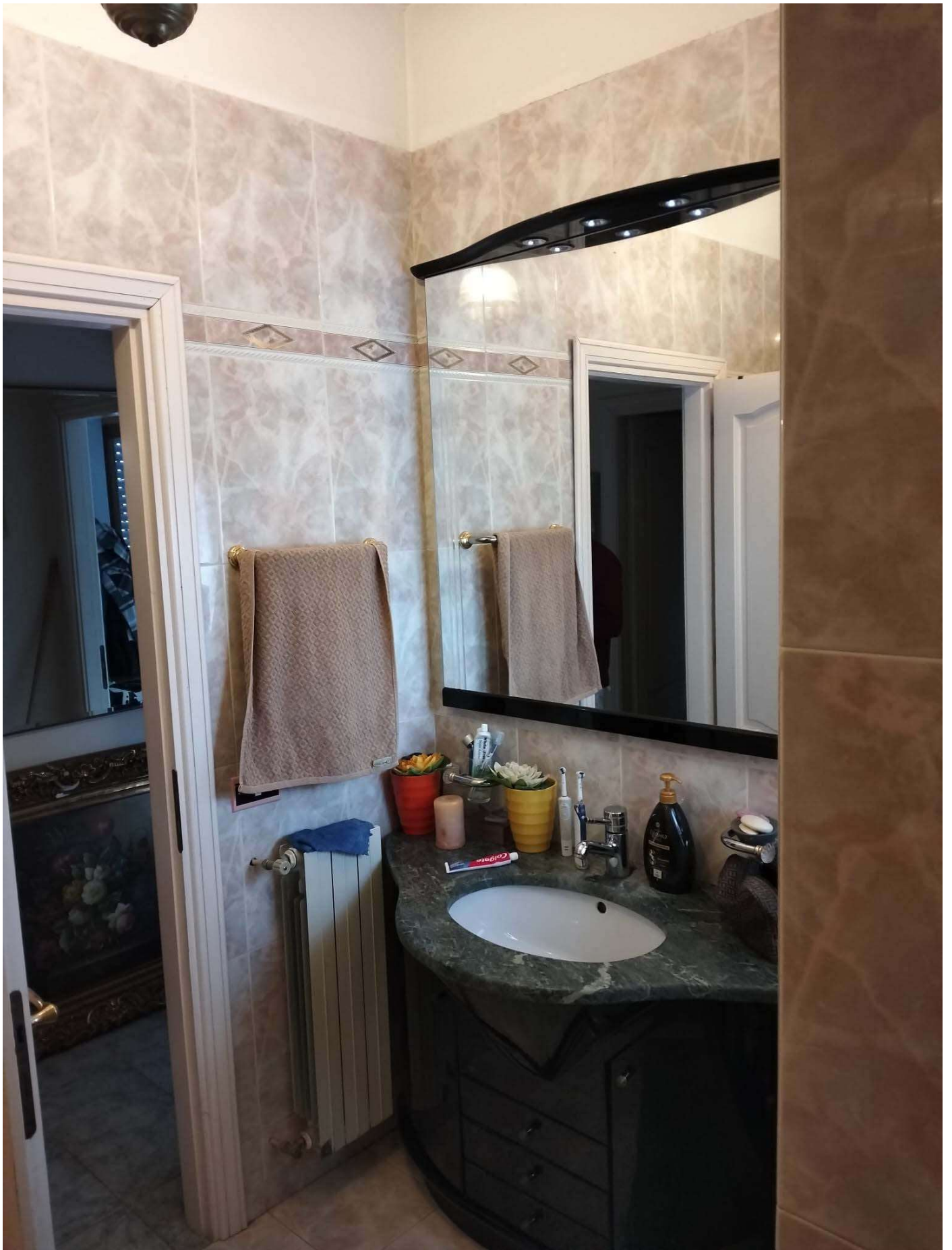
FOTO INTERNE LOTTO 1 – APPARTAMENTO – SUB.5













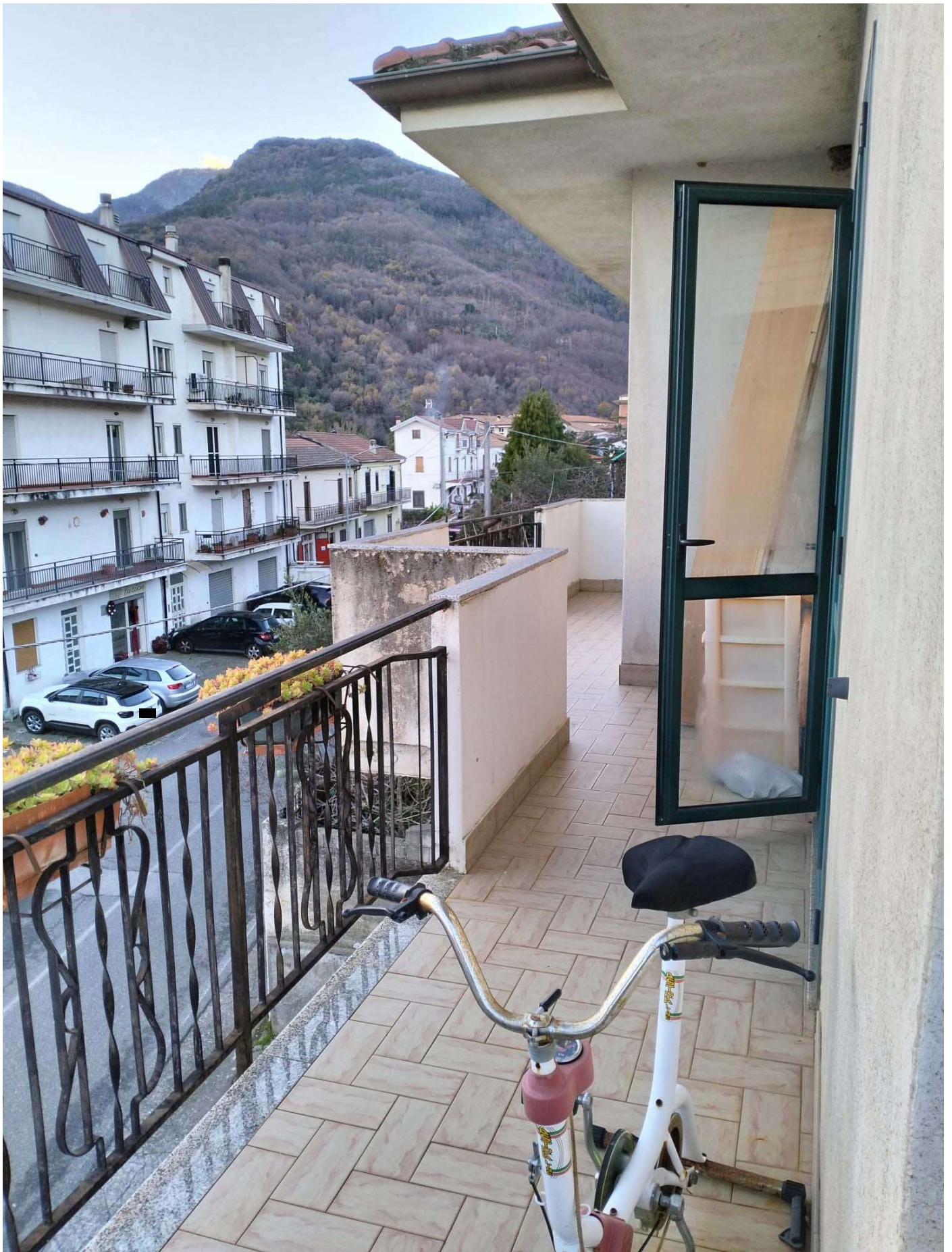
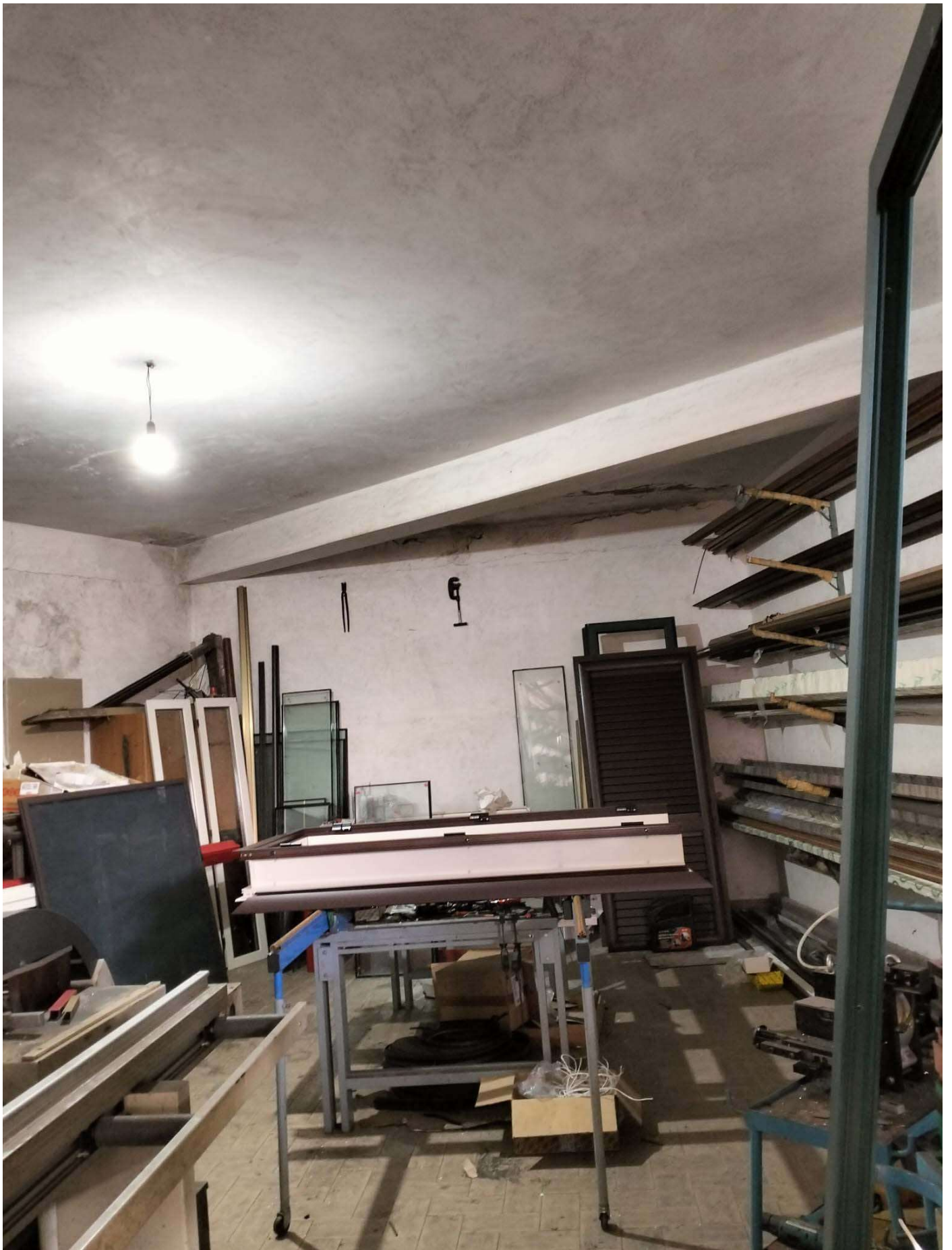




FOTO INTERNE LOTTO 1 – DEPOSITO – SUB.2

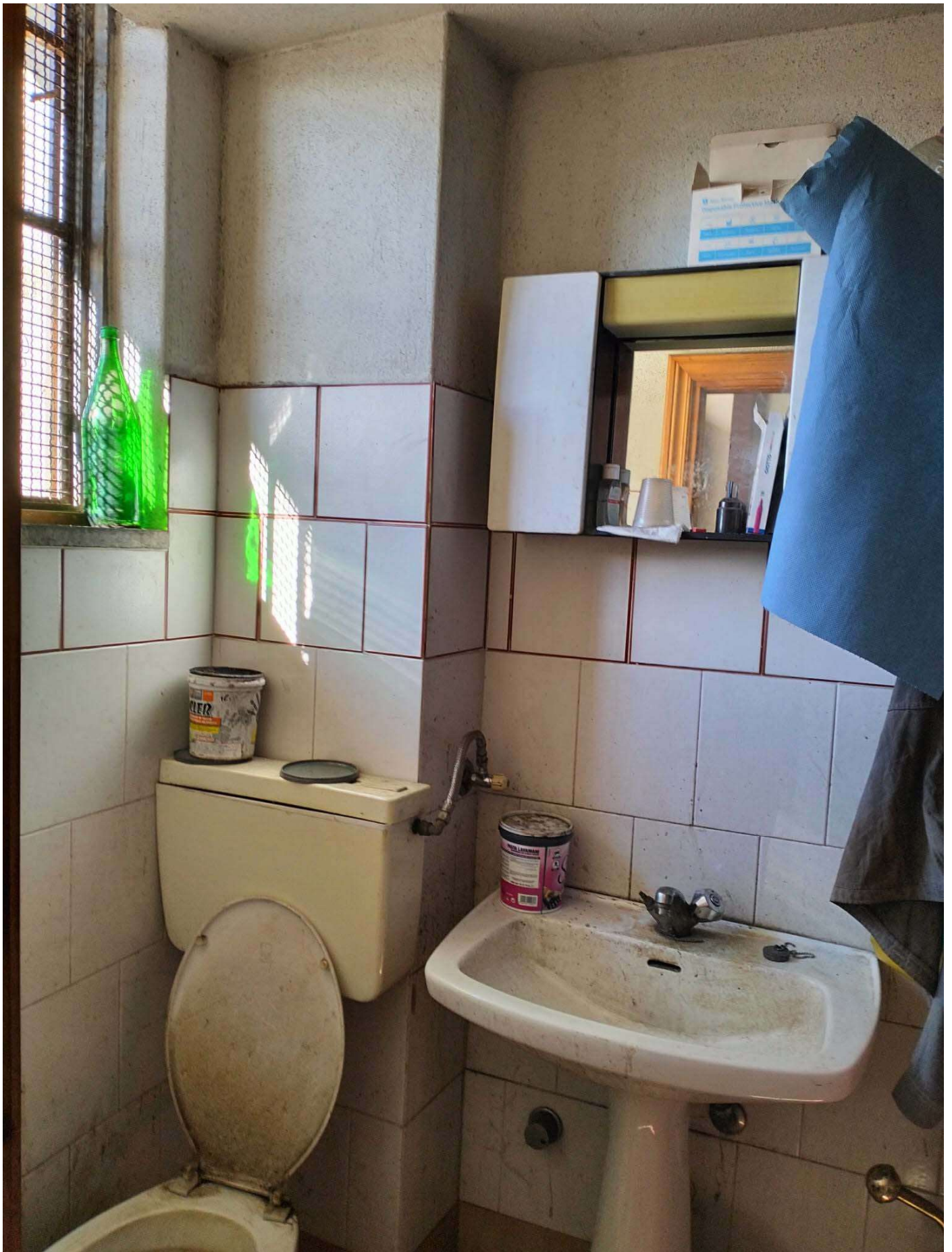












Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2025 - Semestre 2

Provincia: COSENZA

Comune: SAN SOSTI (I165)

Fascia: Centrale

Zona: CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE VIA BIANCHI, MATTEOTTI, VITTORIO EMANUELE

Codice zona: B1

Destinazione: Residenziale

Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico

Destinazione prevalente: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valori compravendita (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori locazione (€/mq per mese)			Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max		
Abitazioni civili	NORMALE	380	500	L	1,4	2		L
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	330	420	L	1,2	1,7		L
Box	NORMALE	235	275	L	1,3	1,6		L
Stampa								
Legenda								

Spazio disponibile per annotazioni

Spazio disponibile per annotazioni

Mappa fasce OMI



Mappa zona OMI



Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2025 - Semestre 2

Provincia: COSENZA

Comune: SAN SOSTI (I165)

Fascia: Centrale

Zona: CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE VIA BIANCHI, MATTEOTTI, VITTORIO EMANUELE

Codice zona: B1

Destinazione: Commerciale

Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico

Destinazione prevalente: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valori compravendita (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori locazione (€/mq per mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Magazzini	NORMALE		190	225	L	1	1,2
Negozi	NORMALE		410	700	L	2,7	4,7
Stampa							
Legenda							

Spazio disponibile per annotazioni

Spazio disponibile per annotazioni

Mappa fasce OMI



Mappa zona OMI



San Sosti (CS)

ZONA CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE VIA BIANCHI, MATTEOTTI, VITTORIO EMANUELE

[Posizione Zona](#)
[Centro](#)
[Tipologia Prevalente](#)
[Abitazioni Di Tipo Economico](#)
[Tutte le Statistiche di Zona ?](#)
[Passa a Borsino PRO](#)



Stima Online

Seleziona la tipologia da valutare...

Tipo contratto...

procedi

Quotazioni Immobiliari di Zona

Quotazioni Abitazioni & Ville	Quotazioni Uffici & Negozi	Quotazioni Box & Posti auto	Quotazioni Locali & Capannoni
<div> Quotazioni di Vendita Quotazioni di Affitto </div>			
<div> Abitazioni in stabili di 1° fascia Quotazioni di appart. in stabili di qualità superiore alla media di zona </div>			
Valore minimo Euro 459	Valore medio Euro 560	Valore massimo Euro 662	Valuta subito questo immobile
<div> Abitazioni in stabili di fascia media Quotazioni di appart. in stabili di qualità nella media di zona </div>			
Valore minimo Euro 349	Valore medio Euro 425	Valore massimo Euro 502	Valuta subito questo immobile
<div> Abitazioni in stabili di 2° fascia Quotazioni di appart. in stabili di qualità inferiore alla media di zona </div>			
Valore minimo Euro 338	Valore medio Euro 379	Valore massimo Euro 420	Valuta subito questo immobile
<div> Ville & Villini Quotazioni di Ville e Porzioni di villa </div>			
Valore minimo Euro 395	Valore medio Euro 491	Valore massimo Euro 587	Valuta subito questo immobile

Esperti di Zona

Sei un Agente Immobiliare esperto di questa Zona ?
 Collabora con noi

INFORMAZIONI

Servizi Immobiliari

Valutazioni Certificate
 A partire da 150 €
 Vedi FAC-SIMILE

PROCEDI

San Sosti (CS)

ZONA CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE VIA BIANCHI, MATTEOTTI, VITTORIO EMANUELE

[Visualizza Zona](#)[Centro](#)[Tipologia Prevalente](#)[Abitazioni Di Tipo Economico](#)[Tutte le Statistiche di Zona ?](#)[Passa a Borsino PRO](#)



Stima Online

Seleziona la tipologia da valutare...Tipo contratto...

proceedi

Quotazioni Immobiliari di Zona

Quotazioni Abitazioni & Ville

Quotazioni Uffici & Negozi

Quotazioni Box & Posti auto

Quotazioni Locali & Capannoni

Quotazioni di **Vendita**

Quotazioni di **Affitto**

Magazzini

Valore minimo	Valore medio	Valore massimo	<div>Valuta questo immobile</div>
Euro 137	Euro 177	Euro 216	

Laboratori

Valore minimo	Valore medio	Valore massimo	<div>Valuta questo immobile</div>
Euro 135	Euro 176	Euro 217	

Capannoni tipici

Valore minimo	Valore medio	Valore massimo	<div>Valuta questo immobile</div>
Euro 120	Euro 175	Euro 230	

* Costruzione caratteristica per omogeneità di tipologie costruttive, di caratteri architettonici e distributivi, rispetto alla zona territoriale in cui è ubicata, e sufficientemente adatta attività imprenditoriali, artigianali o agricole.

Capannoni produttivi

Valore minimo	Valore medio	Valore massimo	<div>Valuta questo immobile</div>
Euro 100	Euro 165	Euro 230	

* Costruzione adatta ad attività imprenditoriale industriale produttiva, strutturalmente ed impiantisticamente idonea allo scopo.

Esperti di Zona

Sei un Agente Immobiliare esperto di questa Zona ?

Collabora con noi

INFORMAZIONI

Servizi Immobiliari

Valutazioni Certificate

A partire da 150 €

Vedi **FAC-SIMILE**

PROCEDI

idealista

Pubblica il tuo annuncio gratis



Accedi



Vedi qualche errore?

Segnalacelo per poterlo correggere e aiutare anche gli altri utenti.

Chiama Privato
Giancarlo

Codice dell'annuncio
35359003



Appartamento in vendita in

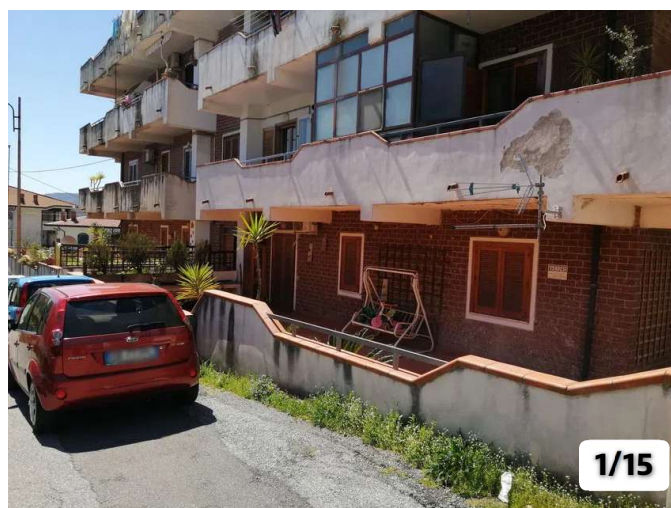
San Sosti

85.000 €

130 m2 | 5 locali | Piano terra senza ascensore

Salva

Elim



Descrizione dell'inserzionista

Disponibile in Italiano | [Altre lingue](#) ▼

Ampio e Luminoso Quadrilocale con Terrazzo
di 130 mq – San Sosti

Appartamento in palazzina in cortina, di
generose dimensioni situato al piano terra,
di circa 130 mq, in buone condizioni, così
distribuito:

Zona Giorno: Ingresso, ampio e luminoso
salone, cucina abitabile.

Zona Notte: Tre camere da letto spaziose e
ben areate.

Servizi: Due bagni funzionali e un comodo
ripostiglio.

Terrazzo a livello di ben 130 mq. Cantina inclusa nel prezzo.
Possibilità di Garage (trattativa separata).
Palazzina in cortina (bassi costi di manutenzione e ottimo impatto estetico).
Prezzo: € 85.000.
Termocamino, climatizzatori (cucina e 2 camere da letto), caldaia e predisposizione allacciato metano

 Se hai dei dubbi, ricorda che puoi parlare con **Giancarlo** via chat.

Pubblicità

Caratteristiche specifiche

130 m² commerciali, 120 m² calpestabili
5 locali
2 bagni
Terrazzo
Box singolo a 20.000 euro in più
Buono stato
Armadi a muro
Cantina
Orientamento nord, est, ovest
Classe energetica: Non indicato

Costruzione

Piano terra
Senza ascensore

dotazioni

Aria condizionata

i Annuncio aggiornato 4 giorni fa

[« Case a San Sosti](#)

Posizione

Contrada Vetturio, 1

San Sosti

Appennino Paolano-Unione delle
Valli, Cosenza

idealista

Pubblica il tuo annuncio gratis



Accedi



Vedi qualche errore?

Segnalacelo per poterlo correggere e aiutare anche gli altri utenti.

[Facci sapere quale errore hai visto](#)



professionista
Corigliano-Rossano
Corigliano-Rossano



Casa indipendente in vendita

San Sosti

76.000 €

190 m2 | 5 locali | Box compreso



1/19

Condividi

Descrizione dell'inserzionista

Disponibile in Italiano | [Altre lingue](#) ▼

Proponiamo in vendita nel comune di san sosti (cs) – via nazionale, 119 – casa indipendente di mq 190 commerciali c. A. Con annesso magazzino di mq 65 commerciali.

L'immobile e' dislocato su tre livelli.

Piano terra: ingresso – scala – sala – cucina con camino -ripostiglio collegato col garage

(piano – 1)

primo piano: 2 camere con balcone – bagno

secondo piano: cucina con camino e balcone
– camera da letto con balcone – ripostiglio
con accesso soffitta.

Il magazzino e' rustico e presenta impianto
elettrico di base e sgabuzzino con cisterna.



Se hai dei dubbi, ricorda che puoi parlare con **Pisano Case Di Pisano Giuseppe** via chat.

Caratteristiche specifiche

Casa indipendente

3 piani

190 m² commerciali

5 locali

1 bagno

Terrazza e balcone

Box incluso nel prezzo

Buono stato

Riscaldamento autonomo

Classe energetica: In corso



Annuncio aggiornato più di un anno fa

[« Case a San Sosti](#)

Posizione

Via Nazionale, 119

San Sosti

Appennino Paolano-Unione delle
Valli, Cosenza